

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 19 GENNAIO 2009

**“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009 – 2011”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

**Bilancio Annuale**

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 28.551.671.877,47 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.942.088.628,32 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2009.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base (UPB) 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2009. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata “ Spese generali, legali, amministrative e diverse” della somma di euro 50.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

7. E' autorizzata l'iscrizione nell'UPB 4.15.38 denominata "Assistenza Sanitaria" della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 – piano decennale – annualità 2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

8. E' autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 232.000.000,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.

## **Art. 2**

### **Quadro generale riassuntivo**

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2009 che riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

## **Art. 3**

### **Bilancio Pluriennale**

1. E' approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2010-2011.

## **Art. 4**

### **Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali**

1. E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

2. Nel bilancio annuale 2009, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

## **Art. 5**

### **Ricorso al mercato finanziario**

1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2009, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4 e 5, e dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 376.550.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1 ottobre 2009.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

**Art. 6**  
**Fondi di riserva**

1. E' autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2009, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

- a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 7.655.000,00 per la competenza ed a euro 7.655.000,00 per la cassa;
- b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 5.973.255,60 per la competenza e ad euro 5.973.255,60 per la cassa;
- c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00 .

**Art. 7**  
**Approvazione degli schemi di bilancio**

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale n. 7/2002.

**Art. 8**  
**Approvazione elenco spese obbligatorie**

1. E' approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 – allegato D.

**Art. 9**  
**Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato sotto la lettera E.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB 22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

**Art. 10**  
**Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania**

1. E' allegato al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009 sotto la lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, giusto quanto disposto dall'articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n.133.

**Art. 11**  
**Allegati**

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009 i documenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale n.7/2002.

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n.7/2002, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 7/2002.

#### **Art. 12**

#### **Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

*19 gennaio 2009*

*Bassolino*

**LEGGE REGIONALE: “Bilancio di previsione della regione Campania per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Nota all’art. 1**

Comma 7.

*Legge regionale 27 agosto 2002, n. 17: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale ”.*

*Art. 2: “Ricapitalizzazione delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere”.*

“1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, conferisce alle medesime una somma pari ad euro 250.000.000,00 ripartita per ogni singola Azienda sulla base della situazione patrimoniale in essere al 31 dicembre 2001 ed erogata nel corso di dieci anni in rate annuali di importo costante.

2. L'importo di cui al comma 1 è oggetto da parte delle Aziende interessate di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire, relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, così come rappresentati nel Bilancio di esercizio corrente.

3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'assegnazione delle risorse.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari ad Euro 25.000.000,00 annui, per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2009, si provvede con le risorse rivenienti dalla ristrutturazione del debito regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e, per gli esercizi 2010 e 2011, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28”.

**Nota all’art. 4**

Comma 1.

*Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76” .*

*Art. 27: “Fondi speciali”.*

“1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione”.

### Comma 3.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota al comma precedente.*

*Art. 27, comma 5 già citato nella nota al comma precedente.*

### **Nota all'art. 5**

### Comma 1.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo precedente.*

*Art. 3: “Principi generali”.*

“1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell'Italia alla Unione Europea ed opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.

2. La Regione, a richiesta ed a condizioni di reciprocità, fornisce allo Stato ed alle altre Regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge e concorda con tali enti le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di

collaborazione.

3. Il periodo temporale, a cui riferire gli atti previsionali ed a cui imputare i fatti gestionali, è costituito dall'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il bilancio regionale è deliberato in equilibrio finanziario assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti. Qualora il totale delle spese iscritte in bilancio risultasse superiore alle previsioni di entrata, la differenza può essere coperta mediante ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento è vietato per il finanziamento di spese diverse da quelle iscritte in bilancio per investimenti e per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, aumentato dell'eccedenza degli impegni assunti nel precedente esercizio per tali spese rispetto alle operazioni di indebitamento contratte nel medesimo esercizio. Per gli enti e gli organismi dipendenti dalla Regione è d'obbligo l'equilibrio economico e/o quello finanziario del bilancio, in relazione ai rispettivi sistemi contabili in essere secondo regole specificate in applicazione dell'articolo 5.

5. Una specifica scheda di programma dà conto della situazione complessiva del patrimonio della Regione e della congruità dello stanziamento riferito a manutenzioni ordinarie dei beni della Regione. Gli stanziamenti destinati a questo fine in bilancio non possono essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio.

6. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti ed organismi regionali.

7. Nei bilanci regionali tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte nei bilanci integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlate.

8. La realizzazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate avviene in ossequio dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del bilancio. I dirigenti competenti per materia nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento.

9. Il totale delle erogazioni previste in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, al totale degli incassi previsti, aumentato del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio”.

#### Art. 9: “Ricorso al mercato finanziario”.

“1. La Regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3. La contrazione di mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. L'autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio a cui si

riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata.

6. Le entrate non riscosse, relative ad operazioni di indebitamento stipulate entro il termine dell'esercizio, sono iscritte tra i residui attivi; le entrate relative ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

7. Alla contrazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie.

8. La Giunta regionale stabilisce i criteri secondo cui procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante le quali provvedere alla estinzione anticipata dei mutui e delle altre forme di indebitamento o alla utilizzazione di altri strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari”.

#### Comma 2.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo precedente.*

*Art. 9, comma 2 già citato nella nota al comma precedente.*

#### Comma 4.

*Legge 28 dicembre 2001, n. 448: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.*

*Art. 41: “Finanza degli enti territoriali”.*

“1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di



monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

### **Nota all'art. 7**

#### Comma 1.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4.*

*Art. 17: “Classificazione delle spese”.*

“1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere, vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:

- a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;
- b) quelle connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate;
- c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Agli effetti di cui al comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le "somme non attribuibili" della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.

5. Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale”.

### **Nota all'art. 8**

#### Comma 1.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4.*

*Art. 17 già citato nella nota all'articolo precedente.*

### **Nota all'art. 10**

#### **Comma 1.**

*Legge 6 agosto 2008, n. 133: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.*

*Art. 58: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”.*

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”.

### **Nota all’art. 11**

#### Comma 1.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4.*

*Art. 13: “La legge di bilancio”.*

“1. La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:

- a) l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali;
- b) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di equilibrio di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3;
- c) l'insieme delle schede di programma di cui all'articolo 17, comma 2.

2. La parte dispositiva della legge di bilancio approva espressamente, e con distinte disposizioni, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale programmatico e quello a legislazione vigente; autorizza il ricorso al mercato finanziario, determinandone l'importo massimo; approva l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali; autorizza la Giunta regionale ad apportare alle unità previsionali di base le variazioni compensative di cui al comma 6 dell'articolo 29.

3. La legge di bilancio non può apportare modifiche alla legislazione regionale in vigore e, comunque, non può disattendere le relative disposizioni.

4. Le modifiche di cui al comma precedente possono essere oggetto di previsione da parte del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, a condizione che la loro efficacia sia subordinata all'entrata in vigore delle relative leggi ordinarie”.

#### Comma 2.

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4.*

*Art. 13, comma 1, lettere b) e c) già citate nella nota al comma precedente.*

*Art. 18: “Bilancio annuale”.*

“1. Il bilancio annuale è redatto a legislazione vigente ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

2. Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

3. Per ciascuna unità previsionale di base e per le contabilità speciali, gli stati di previsione indicano:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto

residui.

4. Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale esclusivamente le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

5. Tra le entrate di cui alla lettera b) del comma 3 sono iscritte le seguenti somme:

a) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

b) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni, per spese di investimento o per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, minori rispetto all'ammontare delle operazioni di ricorso al mercato effettivamente realizzate;

c) gli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

d) le economie di spesa per le quali, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'articolo 41, sia resa doverosa la reinscrizione nella competenza del nuovo esercizio.

6. Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, calcolato senza tener conto delle somme di cui al comma 5.

7. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio secondo i seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle obbligazioni che sono state già contratte in esercizi precedenti e che scadono nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

b) nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività ed interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, all'assunzione di impegni di spesa;

c) in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi definiti dagli atti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri incrementali della spesa storica.

9. Gli stanziamenti di spesa costituiscono il limite entro cui devono mantenersi le previsioni del bilancio gestionale adottato dalla Giunta regionale; essi costituiscono, inoltre, sede per il riscontro della copertura finanziaria delle leggi della Regione che comportino nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di entrata forniscono il quadro previsionale delle risorse disponibili nell'esercizio, fermo restando che per quelle in esso non iscritte, o iscritte in misura minore, rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle ed il dovere degli uffici competenti a curarne l'accertamento e la riscossione.

10. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate per titoli ed i totali delle spese per funzioni obiettivo.

11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:

a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8;

b) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolte a consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale";

d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli".

**Art. 20: "Procedimento di adozione della legge di bilancio".**

"1. Entro il mese di giugno, sulla base della programmazione regionale, la Giunta regionale definisce, con apposita direttiva ai dirigenti responsabili della gestione, le linee di indirizzo per la formazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale nonché gli obiettivi ed i programmi da realizzare.

2. Entro il 20 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge di bilancio ed i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.

3. I progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente sono formulati senza tener conto degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che si intende adottare mediante la legge finanziaria regionale. L'iscrizione in tali bilanci dei fondi speciali avviene tenendo conto della quota, destinata a provvedimenti non ancora entrati in vigore, dei fondi speciali previsti dal precedente bilancio a legislazione vigente.

4. Il progetto di bilancio pluriennale programmatico è formulato tenendo conto degli effetti finanziari della legge finanziaria regionale, nonché delle modifiche da apportare alla legislazione regionale e delle prospettive di riforma della legislazione statale avente rilievo per la finanza della Regione.

5. Contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

a) un bilancio pluriennale "a politiche invariate" che, a fini conoscitivi, aggiorna il precedente bilancio pluriennale a legislazione vigente, aggiungendo un anno al periodo da esso considerato ed adeguando anche le sue grandezze in relazione al presumibile andamento dei prezzi;

b) una relazione di aggiornamento degli atti di programmazione in relazione alle complessive compatibilità finanziarie, quali conseguono dalle risorse disponibili e da quelle che è ipotizzabile si rendano disponibili;

c) una relazione conoscitiva in ordine agli effetti, espansivi o riduttivi dell'entrata e della spesa, che l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico è in grado di produrre sui progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente;

d) una relazione illustrativa delle metodologie di quantificazione delle grandezze finanziarie.

6. Il Consiglio regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno i documenti regionali di bilancio deliberando, nell'ordine:

a) la legge finanziaria;

b) il bilancio pluriennale programmatico;

c) la relazione di aggiornamento di cui alla lettera b) del precedente comma;

d) il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente come rettificati dalla nota di variazione presentata dalla Giunta regionale a seguito dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico;

e) le restanti parti della legge di bilancio".

**Art. 50: "Regolamento di contabilità".**

"1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Consiliare competente, provvede ad emanare, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative dei principi di attuazione della presente legge, con riguardo alla disciplina:

a) del procedimento di predisposizione dello schema di bilancio;

b) dei procedimenti di realizzazione delle entrate in relazione alle varie tipologie;

c) delle procedure di contrazione delle operazioni di ricorso al mercato finanziario e di accensione delle anticipazioni di cassa con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli

impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati;

d) dei procedimenti di spesa in relazione alle varie tipologie;

e) delle procedure di liquidazione e di ordinazione, delle modalità di estinzione dei titoli di spesa e di effettuazione dei pagamenti, anche mediante l'impiego di carte di credito e di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate;

f) dei controlli di regolarità contabile e della registrazione degli atti di spesa;

g) delle aperture di credito e del fondo economale;

h) del procedimento di accertamento e riaccertamento dei residui;

i) delle scritture contabili;

l) delle modalità di redazione del rendiconto;

m) delle modalità di redazione dei budget dei centri di costo e di responsabilità amministrativa, del procedimento per la loro adozione, nonché, in ordine a quanto previsto al comma successivo, con particolare riferimento all'articolo 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed all'articolo 23 della presente legge, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti.

2. Con il medesimo regolamento sono organizzati, secondo i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i controlli sulla gestione, anche al fine di consentire la loro integrazione con i controlli esterni di cui alla legislazione vigente.

3. Nella disciplina delle materie di cui ai precedenti commi, il regolamento dovrà perseguire l'obiettivo di accelerare e snellire le procedure e di sostituire con evidenze informatiche gli atti e documenti dell'amministrazione".

### **Nota all'art. 12**

#### **Comma 1.**

*Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 già citata nella nota all'articolo 4.*

*Art. 43 dello Statuto:* "Procedura di approvazione " Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

*Art. 45 dello Statuto:* "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."